

AVVISO ALLA CLIENTELA SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

Avviso alla clientela recante l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela dei clienti secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento dell'Ufficio dei Cambi (UIC ora Banca d'Italia) del 29 Aprile 2005, tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera del CICR del 4 Marzo 2003, recante disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, dalle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate con Provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, in seguito modificato con il Provvedimento del 29 Luglio 2009, quest'ultimo oggetto di successive modifiche pubblicate dalla Banca d'Italia nella Gazzetta Ufficiale il 29 Luglio 2015 e con provvedimento della Banca d'Italia del 19/6/2019 sez. VII; dalle disposizioni contenute nel Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali) del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. n. 385/1993, di seguito anche "Testo Unico Bancario" o "TUB") e successive modifiche.

PREMESSA

È mediatore creditizio (ai sensi dell'articolo 128-sexies, comma 1, del TUB) il soggetto, iscritto nell'elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori – O.A.M. (ai sensi dell'articolo 128-undecies del TUB), che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'esercizio di attività riservata nei confronti del pubblico in mancanza di iscrizione costituisce illecito penalmente sanzionato ai sensi dell'art. 140-bis del TUB (Esercizio abusivo dell'attività). Il mediatore creditizio può operare in qualità di mediatore convenzionato o non convenzionato con gli istituti di credito.

Il mediatore creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti della banca o degli intermediari finanziari o dell'eventuale mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti dalla clientela.

Allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti della banca o degli intermediari finanziari per gli eventuali inadempimenti della clientela. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante ed inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

SEZIONE I

DIRITTI DEL CLIENTE

1. Il Cliente ha diritto di prendere visione e di asportare copia del presente "Avviso alla clientela". L'avviso è esposto nei locali aperti al pubblico, nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza detto documento va messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed è accessibile alla Clientela anche sulla homepage del sito ufficiale: <https://www.bankimpresa.eu/> nella sezione "Trasparenza";
2. il Cliente ha diritto di prendere visione e di asportare il "Foglio informativo" in vigore, datato e tempestivamente aggiornato, contenente le informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipi del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Il Foglio Informativo è disponibile su supporto cartaceo o su un supporto durevole ed è accessibile anche sulla homepage del sito ufficiale: <https://www.bankimpresa.eu/> nella sezione "Trasparenza";
3. nel caso di offerta fuori sede, il mediatore deve consegnare al Cliente il presente "Avviso alla clientela", contenente le principali norme di trasparenza e il "Foglio informativo", contenente le informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, prima della conclusione del contratto di mediazione. Il mediatore acquisisce dal Cliente una attestazione di avvenuta consegna, che conserva agli atti. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. Nel caso di modifica delle condizioni indicate nella copia consegnata al Cliente, la Società né da comunicazione al Cliente, che ha diritto ad ottenere, sempre su sua richiesta, una nuova copia del testo contrattuale, comprensiva del documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni;
4. il Cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni e previa espressa richiesta, una copia completa del testo dell'eventuale contratto di mediazione creditizia, comprensiva con il documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni, per una ponderata valutazione dello stesso. La consegna della copia del contratto non impegna le parti alla sottoscrizione dello stesso. Questo diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni;
5. qualora il mediatore si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o durevole, copia del presente documento e del Foglio informativo relativo alle operazioni o al servizio offerto. I mediatori devono mettere a disposizione sempre mediante tali tecniche anche l'avviso alla clientela e i fogli informativi delle banche e degli intermediari finanziari;
6. una volta concluso il contratto il Cliente ha diritto di ricevere, in qualsiasi momento, una copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta, comprensivo del documento di sintesi;
7. il Cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni da lui poste in essere negli ultimi 10 anni. Il mediatore indicherà il presumibile importo delle relative spese al momento della richiesta;
8. i diritti riconosciuti al Cliente di cui al precedente punto 4. concernenti il diritto di ricevere copia del contratto idonea alla stipula valgono, oltre che con riguardo al contratto di mediazione creditizia, anche con riguardo al contratto di finanziamento. Quando il Collaboratore presenta servizi di una Banca o di un Intermediario con cui il mediatore ha stipulato una convenzione si applicano inoltre

gli obblighi prescritti per l'offerta fuori sede di tali prodotti. In assenza di convenzione è tenuto comunque a consegnare il foglio informativo relativo ai prodotti offerti e se prevista la guida.

SEZIONE II

STRUMENTI DI TUTELA CONTRATTUALE

Il contratto di mediazione creditizia deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. La nullità può essere fatta valere solo dal Cliente. In presenza di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, quest'ultimo ha l'obbligo di consegnare al Cliente copia del presente "**Avviso alla clientela**" e del "**Foglio informativo**" relativo al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione. In presenza di un contratto di finanziamento, prima della conclusione, il mediatore creditizio deve consegnare al Cliente anche l'**Avviso alla clientela** contenente le principali norme di trasparenza e il **Foglio informativo**, relativi all'operazione, della Banca o dell'Intermediario finanziario. Il mediatore deve, nei contratti di mediazione creditizia, indicare la provvigione e ogni altro onere, commissione, condizioni e spese a carico del Cliente. Sono nulle eventuali clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizione praticate, nonché le clausole che prevedano, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi.

ALTRI STRUMENTI DI TUTELA

Informazioni pubblicitarie

Il mediatore creditizio ha l'obbligo di indicare nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla propria attività di mediazione creditizia, gli estremi dell'iscrizione all'Elenco OAM, che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari determinati con la potenziale clientela alla fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto dal Cliente. Il mediatore creditizio ha l'obbligo di indicare nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito nei quali il medesimo riporta il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito – ai sensi dell'art.120^{octies} del TUB - le seguenti informazioni di base, in maniera chiara precisa ed evidenziata:

- a) denominazione del finanziatore;
- b) se del caso, l'indicazione che il credito sarà garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente ad oggetto un bene immobile residenziale;
- c) il tasso d'interesse riportato su base annuale, specificando se fisso o variabile;
- d) le spese, comprese nel costo totale del credito;
- e) l'importo totale del credito;
- f) il TAEG, (tasso annuo effettivo globale) o ISC (indice sintetico di costo) comprensivi degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo;
- g) se del caso, la necessità di sottoscrivere contratti relativi a uno o più servizi accessori connessi con il contratto di credito (per esempio la polizza assicurativa);
- h) la durata del contratto, se determinata;
- i) l'importo totale dovuto dal consumatore, il numero e l'ammontare delle singole rate, se sono informazioni già determinabili in anticipo;
- j) in caso di investimenti in valuta estera, l'avvertimento delle eventuali oscillazioni dei tassi di cambio.

Se il contratto è stato concluso senza esclusiva in favore del mediatore creditizio, e ove non sia pattuita l'irrevocabilità dell'incarico di mediazione creditizia, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione, con le modalità previste dal contratto stesso.

SEZIONE III

PROCEDURE IN CASO DI RECLAMI E CONTROVERSIE - E RESPONSABILE DEI RECLAMI

Le procedure in caso di reclami e controversie sono dettagliatamente indicate nel successivo "Foglio informativo"

FOGLIO INFORMATIVO

Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29.07.2009 e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto di quanto previsto dal Titolo VI del D.lgs. n. 385/1993 (di seguito anche “Testo Unico Bancario” o “TUB”) “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, così come successivamente integrato e modificato.

Contiene informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Viene messo a disposizione del Cliente per la consultazione presso ciascun locale aperto al pubblico su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed il Cliente può asportarne copia.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

--

Bankimpresa Mediazione Creditizia e Consulenza S.r.l. è una società di mediazione creditizia registrata al Registro Imprese di (nel seguito anche “Mediatore creditizio”), iscritta nell'apposito Elenco tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) previsto dall'articolo 128-*undecies* del 01/09/1993 n. 385 (T.U.B. - Testo Unico Bancario) al n. **M474** e autorizzata ai sensi dell'art 128-*sexies*.

Numero REA MI - 2644267 con data iscrizione 26/01/2022 - Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese: 02941240802 - Forma Giuridica: società a responsabilità limitata. Il capitale sociale è pari a euro 85.000,00 i.v., la sede legale è in Largo Augusto, 1, 20122 MILANO – la Direzione generale e operativa è in Via del Gelsomino, 45/C, 89128 Reggio Calabria - Tel.: +39 393.9053551. PEC: bankimpresa.mediazionecreditizia@arubapec.it. - Email: info@bankimpresa.eu - sito internet: <https://www.bankimpresa.eu/>.

La società esercita l'attività di mediazione creditizia anche attraverso Collaboratori in possesso dei requisiti indicato all'art. 128*novies* del D.lgs. 141/2010. È possibile consultare i dati relativi alla società e l'elenco dei Collaboratori iscritti sul sito dell'OAM (Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi) all'indirizzo internet www.organismo-am.it.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AI SENSI DELL'ART. 120*DECIES*, 4° COMMA, D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 SUL COLLABORATORE CON IL QUALE IL CLIENTE ENTRA IN CONTATTO

Cognome Nome	
Codice Fiscale	
E-mail	
Telefono	

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

CARATTERISTICHE

La mediazione creditizia è un'attività professionale con la quale si mettono in relazione Banche o Intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto precedente, nonché attività connesse o strumentali e non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.

L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'apposito Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto da un Organismo istituito ai sensi dell'art.128*undecies* TUB sotto la vigilanza della Banca d'Italia; il D.lgs. 13.08.2010, n. 141, e successive modifiche ed integrazioni, prevede i requisiti di professionalità, di onorabilità, nonché patrimoniali e di organizzazione a cui è subordinata l'iscrizione nel suddetto elenco.

I mediatori creditizi si avvalgono per il contatto con il pubblico di dipendenti e collaboratori, il cui nominativo è reso pubblico ai sensi dell'art. 128*novies* dello stesso TUB, che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ivi previsti.

Il mediatore creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti da parte di Banche o Intermediari finanziari, né è responsabile nei confronti degli stessi.

La mediazione creditizia può prevedere anche un'attività di consulenza, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento della prima istruttoria per conto della Banca o dell'Intermediario erogante, l'inoltro delle richieste alla Banca o all'Intermediario, la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'Intermediario o dal Cliente.

L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di Banche o Intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra l'attività di mediazione creditizia.

Dalla mediazione creditizia è esclusa la conclusione di contratti di finanziamento nonché l'effettuazione per conto di Banche o altri Intermediari finanziari di erogazioni di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito.

La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza tra il mediatore e le parti (Banche/ Intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra) tali da poter compromettere l'indipendenza del mediatore creditizio stesso.

RISCHI

Il contratto di mediazione creditizia prevede a carico del mediatore solo obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il mediatore creditizio non può, quindi, garantire l'effettiva erogazione del finanziamento da parte della Banca o dell'Intermediario finanziario, i relativi tempi, le spese e le condizioni di approvazione; può, pertanto, accadere che il mediatore creditizio non trovi una Banca o un Intermediario finanziario disposto a concedere, in tutto od in parte, il finanziamento richiesto.

EVENTUALI ATTIVITA' CONNESSE O STRUMENTALI

Tra le attività connesse o strumentali alla mediazione creditizia, aventi carattere opzionale, ci sono a titolo esemplificativo le seguenti: *collocamento di polizze assicurative, accertamenti legali ed ipotecari, reperimento e controllo della documentazione di provenienza, assistenza tecnica nella fase pre-contrattuale, consulenza in materia di successioni, definizione di controversie per recupero crediti ed esecuzioni immobiliari.*

Ogni eventuale ulteriore attività diversa dalla mediazione creditizia si avvale di autonoma informativa precontrattuale e contrattuale.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

PROVVIGIONE

- I. Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore da parte del Cliente, calcolate sul capitale netto erogato: dal 1% al 5%.
- II. Spese a carico del Cliente, documentate dal mediatore.

I valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale netto erogato dalla Banca o dall'Intermediario finanziario.

La provvigione ed ogni eventuale ulteriore compenso strumentale e connesso all'attività di mediazione corrisposti vengono comunicati all'Intermediario erogante per essere inclusi nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Diritti fissi di istruttoria: da Euro ...0.... ad Euro ...5.000,00.

ELENCO DELLE BANCHE O DEGLI INTERMEDIARI CON CUI È ATTIVA UNA CONVENZIONE

Inserire l'elenco delle banche convenzionate

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

DIRITTI DEL CLIENTE

1. Il Cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare copia del "Foglio Informativo" in vigore, datato ed aggiornato, contenente l'informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio richiesto, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, presso ciascun locale aperto al pubblico, nonché messo a disposizione del Cliente su supporto cartaceo o su supporto durevole e accessibile anche dal sito ufficiale <https://www.bankimpresa.eu/> nella pagina sulla Trasparenza. Il Cliente potrà consultare il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge 108/1996 sul cartello affisso nei locali nonché sul sito internet del mediatore anche attraverso il rinvio al link di pubblicazione.
2. Qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del Foglio Informativo, nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal mediatore creditizio.
3. Il Cliente ha diritto di ottenere una copia del testo del contratto di mediazione creditizia che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del Contratto e che permetta al Cliente di effettuare una ponderata valutazione dello stesso. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
4. Il Cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, non oltre 90 (novanta) giorni, copia della documentazione inerente ai rapporti con il mediatore creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni.
5. Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto di mediazione creditizia in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni dandone comunicazione a Bankimpresa Mediazione Creditizia e Consulenza S.r.l. presso il domicilio dello stesso, con lettera Raccomandata A/R da inviare presso la sede legale in Largo Augusto, 1 - 20122 MILANO (MI) ovvero a mezzo email PEC all'indirizzo bankimpresa.mediazionecreditizia@arubapec.it così come previsto nel contratto di mediazione creditizia. Il Cliente **Consumatore** ha il diritto di esercitare il diritto di ripensamento e quindi di recedere, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC ovvero mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata A/R entro le 48 (quarantotto) ore successive.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 1) fornire tutte le informazioni richieste per consentire la selezione e l'individuazione della Banca o Intermediario finanziario disponibile a concedere il finanziamento richiesto, garantendo che i dati, le notizie e la documentazione forniti sono originali e corrispondono al vero;
- 2) comunicare con completezza e correttezza tutti i dati necessari per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- 3) comunicare eventuali modifiche del programma di finanziamento dichiarato alla Banca o all'Intermediario finanziario in occasione della richiesta di finanziamento con la massima tempestività, assumendosi ogni responsabilità nel caso di ritardo;
- 4) confermare per iscritto il proprio interesse ad acquisire il finanziamento, relativamente alle delibere ottenute dalle banche o dagli Intermediari Finanziari e comunicare al Cliente stesso dal Mediatore Creditizio, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data della suddetta comunicazione;
- 5) pagare il corrispettivo di cui al mandato.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE

- 1) consegnare gratuitamente lo schema del Contratto, privo delle condizioni economiche, su richiesta del Cliente, ovvero copia dello stesso, idonea per la stipula, dietro corresponsione di una somma non eccedente le spese di istruttoria (il cui ammontare massimo è indicato nel foglio informativo e nel documento di sintesi). La consegna non impegna le Parti alla stipula del Contratto;
- 2) selezionare e comunicare preliminarmente al Cliente, sulla base della propria esperienza e conoscenza del mercato creditizio, gli estremi delle banche tra le quali ricercare i finanziamenti;
- 3) individuare la Banca o l'Intermediario finanziario che possa concedere le migliori condizioni per i finanziamenti nell'interesse del Cliente;
- 4) comunicare gli estremi delle Banche o degli Intermediari finanziari disponibili a concedere i finanziamenti richiesti dal Cliente, specificando l'Ufficio o l'Ente della Banca / Intermediario in questione al quale indirizzare le corrispondenti domande;
- 5) fornire al Cliente l'eventuale ulteriore supporto occorrente per la definizione, la completa comprensione e la sottoscrizione dei contratti di finanziamento;
- 6) adempiere agli obblighi di identificazione, di adeguata verifica, di conservazione delle informazioni e di segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio;
- 7) mantenere riservate le informazioni e/o la documentazione ricevute dal Cliente e utilizzarle esclusivamente per la finalità oggetto del presente incarico;

8) adeguare l'attività svolta al profilo economico del Cliente ed all'entità del finanziamento richiesto; il Mediatore creditizio deve, inoltre, comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede, svolgendo la propria attività con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e impegnandosi a rispettare il segreto professionale.

LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE

1. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata prestabilita dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti. È pertanto escluso ogni tipo di rinnovo tacito.
2. Il mediatore creditizio si impegna a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.
3. Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal Cliente.
4. Il Cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, o sarà erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificamente il motivo.
5. Il Cliente prende atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o degli intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.
6. Il Cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle banche o agli intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nella erogazione del finanziamento richiesto.
7. Il Cliente, al fine di evitare ogni dubbio, prende atto che il mediatore non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell'attività di mediazione, consistendo la propria attività esclusivamente nella mediazione creditizia.

RECLAMI

In caso di contestazione del rapporto di mediazione creditizia intrattenuto ai sensi del contratto, il Cliente può presentare reclamo. Il reclamo deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi:

- nominativo/denominazione Cliente,
- recapiti del Cliente,
- data del contratto di mediazione,
- motivazione del reclamo,
- riferimenti delle persone incaricate con le quali si è entrati in contatto.

Il Cliente può presentare reclamo mediante lettera raccomandata A/R indirizzandola a: Bankimpresa Mediazione Creditizia e Consulenza S.r.l. – Largo Augusto, 1 - 20122 MILANO (MI) o tramite mail all'indirizzo info@bankimpresa.eu o tramite PEC a bankimpresa.mediazionecreditizia@arubapec.it. Il reclamo sarà trattato entro 30 giorni dal ricevimento. Le istruzioni relative alla procedura di invio dei reclami sono disponibili anche sul sito internet, nella sezione "Reclami".

PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia, o altri contratti a questo accessori, il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio della clientela medesima se ubicati nel territorio dello Stato, se non diversamente stabilito nel contratto di mediazione ove derogabili. Il Cliente **non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario** per risolvere controversie sorte con il mediatore posto che, come precisato dalla Comunicazione OAM n. 27/20, il mediatore creditizio non può essere considerato legittimato passivo autonomo dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie sorte con il Cliente nel rapporto di intermediazione creditizia. Il mediatore creditizio, anche per il tramite della propria organizzazione, mette comunque a disposizione della clientela, ovvero trasmette in formato elettronico, la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario, redatta in conformità del modello pubblicato sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

MODALITÀ' DI MESSA A DISPOSIZIONE

Il presente Foglio informativo è messo a disposizione gratuitamente sul sito <https://www.bankimpresa.eu/>. Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare il numero +39 393.9053551 ovvero di inviare una richiesta all'indirizzo e-mail info@bankimpresa.eu.

DEFINIZIONI

Mediatore creditizio: soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio.

Consumatore: indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del mediatore.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Provvigione, Commissione: compenso dovuto al mediatore creditizio, commisurato in misura percentuale al valore dell'affare concluso per effetto del suo intervento.

Finanziamento: operazione di credito che il Cliente intende richiedere.

Intermediari finanziari: soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nel nuovo Albo Unico ex art. 106 TUB.

OAM: Organismo degli Agenti e Mediatori competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Intermediari del credito previsti.

Elenco Mediatori Creditizi: oggi tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, istituito ai sensi dell'art. 128^{undecies} del TUB.

(copia per il Cliente)

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente Foglio informativo e dell'Avviso alla clientela contenente le principali norme di trasparenza, di averli letti integralmente e di approvarne il contenuto:

....., li
(Luogo) (Data) (Nome e Cognome) (Firma)


(Timbro e firma del Collaboratore)